

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 16.1.2018

INFORMATIVA MENSILE N. 1/2018

NOVITA' DICEMBRE 2017

INDICE

DICEMBRE 2017: NOVITÀ

- 1 *Split-payment – elenchi validi per il 2018 dei soggetti interessati – ulteriore rettifica degli elenchi validi per il 2017* pag. 2
- 2 *Anomalie sulle attività estere relative al periodo d'imposta 2016 – comunicazioni ai contribuenti – regolarizzazione spontanea* pag. 2
- 3 *Iper-ammortamenti – ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate* pag. 3
- 4 *Cessioni di prodotti farmaceutici verso enti del SSN – requisiti della fattura elettronica* pag. 3
- 5 *Fringe benefit – uso promiscuo degli automezzi aziendali – approvazione delle tabelle ACI per il 2018* pag. 4
- 6 *Approvazione del nuovo modello di dichiarazione di successione e vulture catastali* pag. 5

GENNAIO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... pag. 7

DICEMBRE 2017: NOVITA'

1	SPLIT PAYMENT - ELENCHI VALIDI PER IL 2018 DEI SOGGETTI INTERESSATI - ULTERIORE RETTIFICA DEGLI ELENCHI VALIDI PER IL 2017
1.1	ELENCHI DEI SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELLO <i>SPLIT PAYMENT</i> PER L'ANNO 2018 Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi validi per l'anno 2018 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello <i>split payment</i> ai sensi dell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72, come modificato dal suddetto DL 148/2017, nelle more del perfezionamento dell' <i>iter</i> di pubblicazione del nuovo decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con riguardo ai predetti elenchi è stato precisato che: <ul style="list-style-type: none">• non sono incluse le Amministrazioni Pubbliche, come definite dall'art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tenute all'applicazione del citato meccanismo ai sensi dell'art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72 e per le quali occorre riferirsi all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), c.d. "elenco IPA";• gli elenchi sono consultabili tramite la specifica applicazione informatica (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/), attraverso la quale è possibile ricercare i soggetti presenti mediante il codice fiscale;• i soggetti interessati, con esclusione delle società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, utilizzando esclusivamente il modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto.
1.2	ULTERIORE RETTIFICA DEGLI ELENCHI VALIDI PER L'ANNO 2017 Il Dipartimento delle Finanze, a seguito di nuove tardive segnalazioni, ha provveduto anche all'ulteriore rettifica degli elenchi validi per l'anno 2017 al fine di: <ul style="list-style-type: none">• escludere due soggetti dall'elenco delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni locali;• includere una società nell'elenco delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni locali;• escludere un soggetto dall'elenco delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni centrali.
2	ANOMALIE SULLE ATTIVITÀ ESTERE RELATIVE AL PERIODO D'IMPOSTA 2016 - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI - REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA
	Al fine di promuovere la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare per l'anno di imposta 2016 le attività detenute all'estero, in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale (quadro RW), nonché eventuali redditi ad esse riferibili, con il provv. 21.12.2017 n. 299737 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza specifiche comunicazioni a seguito dell'analisi dei dati: <ul style="list-style-type: none">• ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il <i>Common Reporting Standard</i> (CRS);• dai quali sono emerse possibili anomalie dichiarative.
2.1	CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI La comunicazione in esame contiene le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none">• codice fiscale, cognome e nome del contribuente;• numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;• codice atto;

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none">• modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;• modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni utili a chiarire l'anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente.
2.2	REGOLARIZZAZIONE TRAMITE RAVVEDIMENTO I contribuenti che ricevono le comunicazioni in argomento possono regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97: <ul style="list-style-type: none">• presentando una dichiarazione dei redditi tardiva o integrativa;• beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Il quadro RW del modello REDDITI 2017 per il periodo d'imposta 2016 può essere presentato entro 90 giorni dalla prevista scadenza del 31.10.2017 (ossia entro il prossimo 29.1.2018), applicando la sanzione fissa di 258,00 euro, opportunamente ridotta attraverso il ravvedimento.
3	IPER-AMMORTAMENTI - ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	Con la ris. 15.12.2017 n. 152, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai c.d. "iper-ammortamenti", di cui all'art. 1 co. 9 ss. della L. 232/2016.
3.1	PICCOLE OPERE MURARIE I costi relativi alle piccole opere murarie possono configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina in esame nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di "costruzioni".
3.2	ATTREZZATURE L'iper-ammortamento può estendersi alle attrezzature qualora le stesse siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario e ne costituiscano normale dotazione. A tal fine, viene stabilito che, nel limite del 5% del costo del bene principale, si presume che le dotazioni possano essere considerate accessorie, sempreché i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente documentati.
3.3	OBBLIGHI DOCUMENTALI In relazione agli obblighi documentali, viene chiarito che, entro il 31.12.2017, può essere consegnata all'impresa, con atto avente data certa, una perizia asseverata, procedendo poi al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre. Sulla perizia necessaria alla fruizione degli iper-ammortamenti sono state fornite ulteriori indicazioni con la circ. Min. Sviluppo economico 15.12.2017 n. 547750.
4	CESSIONI DI PRODOTTI FARMACEUTICI VERSO ENTI DEL SSN - REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA
	In attuazione dell'art. 29 co. 2 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), il DM 20.12.2017 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 29.12.2017 n. 302) prevede che, al fine di consentire un più efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, le fatture elettroniche emesse per le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) devono riportare: <ul style="list-style-type: none">• il codice AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio);• il corrispondente quantitativo. Le nuove disposizioni si applicano a partire dall'1.1.2018.
4.1	OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CODICE AIC SULLA FATTURA L'art. 2 del DM 20.12.2017 prevede che, nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita

<i>segue</i>	<p>a prodotti farmaceutici ceduti ad enti del SSN, tra le informazioni relative ai beni oggetto dell'operazione dovranno essere indicati, oltre ai dati ordinariamente previsti, anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• il codice AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio), composto da 9 caratteri numerici;• il numero di confezioni o di posologie del prodotto, con la relativa unità di misura. <p>In assenza delle suddette indicazioni, agli enti del SSN è fatto divieto di procedere al pagamento dei relativi corrispettivi.</p>
4.2	<p>ACQUISIZIONE DEI DATI DELLE FATTURE DA PARTE DELL'AIFA</p> <p>Già per gli anni 2016 e 2017, è stato previsto che, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'art. 5 co. 5 del DL 159/2007 e all'art. 1 co. 398 della L. 232/2016, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può avvalersi dei dati delle fatture elettroniche inviate mediante il Sistema di Interscambio (art. 29 co. 1 del DL 50/2017).</p> <p>A regime, a decorrere dall'1.1.2018, le fatture elettroniche emesse in relazione alle cessioni di prodotti farmaceutici nei confronti di enti del SSN saranno rese disponibili all'AIFA (art. 29 co. 2 del DL 50/2017).</p> <p>Ai sensi dell'art. 4 del DM 20.12.2017, l'AIFA riceverà settimanalmente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN dalle imprese produttrici e distributrici di farmaci. Tali imprese verranno preventivamente segnalate al Ministero dalla stessa AIFA, mediante la compilazione di un elenco aggiornato dei codici fiscali e delle partite IVA dei fornitori.</p>
5	<p>FRINGE BENEFIT - USO PROMISCOU DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2018</p>
	<p>Sono state pubblicate, sul S.O. n. 63 alla G.U. 29.12.2017 n. 302, le Tabelle ACI per il 2018 dei costi chilometrici per la determinazione del <i>fringe benefit</i> dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo degli automezzi aziendali.</p> <p>Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell'ACI (www.aci.it), nella sezione servizi <i>on line/fringe benefit</i>.</p>
5.1	<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>Ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, in caso di autoveicoli, motocicli o ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente (o al titolare di redditi assimilati), costituisce <i>fringe benefit</i> il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Automobile Club d'Italia (ACI), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.</p>
5.2	<p>TABELLE ACI</p> <p>Le Tabelle ACI:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono predisposte annualmente entro il 30 novembre;• vengono comunicate all'Agenzia delle Entrate;• devono essere pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> entro il 31 dicembre di ciascun anno;• sono valide per il periodo d'imposta successivo. <p>Pertanto, le tabelle pubblicate sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 29.12.2017 sono valide per il periodo d'imposta 2018.</p> <p>Le tabelle sono suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none">• autoveicoli in produzione, a loro volta distinti in autoveicoli a benzina, a gasolio, a benzina-GPL, a benzina-metano, a metano esclusivo, elettrici, ibridi o ibridi <i>plug-in</i>;• autoveicoli fuori produzione, anch'essi distinti in base alla modalità di

<i>segue</i>	alimentazione (benzina, gasolio, benzina-GPL, benzina-metano, metano esclusivo, elettrici, ibridi o ibridi <i>plug-in</i>); <ul style="list-style-type: none">• motoveicoli.
6	APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E VOLTURE CATASTALI
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.12.2017 n. 305134, sono stati approvati: <ul style="list-style-type: none">• il nuovo modello per la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali, con le relative istruzioni;• le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in essi contenuti. Come in precedenza, il nuovo modello permette di eseguire le volture catastali senza presentare un'ulteriore richiesta.
6.1	DECORRENZA E PERIODO TRANSITORIO <p>Il nuovo modello, che sostituisce quello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112426, sarà utilizzabile dal 15.3.2018, per tutte le successioni apertesesi dal 3.10.2006 (data di entrata in vigore del DL 262/2006 che ha reintrodotto le imposte sulle successioni e donazioni).</p> <p>Fino al 31.12.2018, tuttavia, sarà ancora possibile usare il “vecchio” modello 4 cartaceo, approvato con il DM 10.1.92.</p> <p>Per le successioni apertesesi in data anteriore al 3.10.2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello approvato con il suddetto DM 10.1.92, deve essere utilizzato il medesimo modello seguendo le relative modalità di presentazione.</p> <p>In pratica, il provv. 28.12.2017 n. 305134 ha posticipato di un anno l'obbligo di presentazione esclusivamente telematica della dichiarazione di successione, atteso che il provv. 15.6.2017 n. 112426 aveva precedentemente fissato nel 31.12.2017 la data ultima di utilizzabilità del vecchio modello “cartaceo”, mentre ora il provv. 28.12.2017 n. 305134 ha lasciato la possibilità di utilizzare il “vecchio” modello cartaceo fino al 31.12.2018.</p>
6.2	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE <p>Il nuovo modello può essere presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente dal contribuente abilitato all'uso dei servizi telematici;• oppure tramite i soggetti incaricati (individuati ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 e del provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2017 n. 42444). <p>In alternativa, il modello può essere presentato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ove si provvederà all'inoltro telematico.</p> <p>Residenti all'estero</p> <p>I contribuenti residenti all'estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, possono inviare il modello in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all'ufficio territorialmente competente.</p>
6.3	MODALITÀ DI PAGAMENTO <p>Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e intestato al dichiarante o al soggetto incaricato della trasmissione telematica (a tal fine, in dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto da addebitare ed il codice fiscale dell'intestatario);• ove la dichiarazione sia presentata tramite l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, mediante il modello F24.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

6.4

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Con la nuova versione del modello, a seguito del pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali, è possibile richiedere il rilascio di un'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica.

La predetta attestazione è resa disponibile all'utente che ha trasmesso il modello dichiarativo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, successivamente alla verifica del versamento e della regolarità della dichiarazione.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

GENNAIO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.1.2018	Assistenza fiscale per il 2018	<p>I sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2018 (relativi all'anno 2017) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente.</p> <p>In assenza di comunicazione il sostituto d'imposta è tenuto solo all'effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2018 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.</p>
16.1.2018	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di dicembre 2017;• versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.1.2018	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2017;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2017 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.1.2018	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none">• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2017;• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2017.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.1.2018	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none">• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;• in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre 2017.
17.1.2018	Regolarizzazione saldo IMU 2017	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2017, la cui scadenza del termine era il 18.12.2017, possono regolarizzare le violazioni applicando: <ul style="list-style-type: none">• la sanzione ridotta dell'1,5%;• gli interessi legali dello 0,1% fino al 31.12.2017 e dello 0,3% a decorrere dall'1.1.2018.
17.1.2018	Regolarizzazione saldo TASI 2017	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per il 2017, la cui scadenza del termine era il 18.12.2017, possono regolarizzare le violazioni applicando: <ul style="list-style-type: none">• la sanzione ridotta dell'1,5%;• gli interessi legali dello 0,1% fino al 31.12.2017 e dello 0,3% a decorrere dall'1.1.2018.
25.1.2018	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di dicembre 2017;• ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2017. I soggetti che, nel mese di dicembre 2017, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale: <ul style="list-style-type: none">• devono presentare i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, appositamente contrassegnati;• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi. Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, ma a partire dagli elenchi relativi al 2018.
26.1.2018	Regolarizzazione acconto IVA 2017	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2017, la cui scadenza del termine era il 27.12.2017, possono regolarizzare la violazione applicando: <ul style="list-style-type: none">• la sanzione ridotta dell'1,5%;• gli interessi legali dello 0,1% fino al 31.12.2017 e dello 0,3% a decorrere dall'1.1.2018.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
29.1.2018	Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2017	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione del modello 770/2017 (eventualmente suddiviso in tre parti).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;• la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2017 infedele, presentato entro il 31.10.2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;• con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
29.1.2018	Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione dei modelli:</p> <ul style="list-style-type: none">• REDDITI 2017;• IRAP 2017 (se soggetto passivo). <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse;• la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 31.10.2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative;• con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.1.2018	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2018 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2018. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.1.2018	Redazione inventario	<p>Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare devono redigere e sottoscrivere l'inventario relativo all'esercizio 2016.</p> <p>Per i soggetti "non solari", l'inventario deve essere redatto e sottoscritto entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
31.1.2018	Stampa scritture contabili	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2016.</p> <p>Per i soggetti "non solari", la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>La tenuta con sistemi elettronici dei registri IVA degli acquisti e delle vendite (di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72) è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.</p>
31.1.2018	Conservazione informatica dei documenti	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi all'anno 2016;• mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. <p>Per i soggetti "non solari", la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.1.2018	Comunicazione spese sanitarie	<p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2017, nonché ai rimborsi effettuati nel 2017 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:</p> <ul style="list-style-type: none">• al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;• ai fini della precompilazione dei modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF.
31.1.2018	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2018	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento". <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none">• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;• mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino;• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC). <p>La presentazione dell'autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro il termine in esame ha effetto per l'intero anno 2018, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone;• dall'1.2.2018 ed entro il 30.6.2018, ha effetto solo per il secondo semestre 2018.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.1.2018	Pagamento del canone RAI per l'anno 2018 non addebitato in bolletta	<p>Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2018, mediante il modello F24, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;• oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. <p>Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:</p> <ul style="list-style-type: none">• in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2018 e il 31.7.2018;• oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2018, il 30.4.2018, il 31.7.2018 e il 31.10.2018.
31.1.2018	Variazioni redditi dei terreni	<p>I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell'anno 2017.</p> <p>Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate nel 2017 all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari.</p>
31.1.2018	Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese	<p>I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• contenente il numero degli atti presentati nell'anno 2017 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica;• al fine di liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2017 e in acconto per l'anno 2018. <p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell'apposita dichiarazione, sopra indicata.</p>
31.1.2018	Versamento importi residui del modello 730/2017	<p>I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2017, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti;• applicando gli interessi dello 0,4% mensile.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.1.2018	Versamento contributo revisori legali	I soggetti che all'1.1.2018 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del Registro, relativo al 2018: <ul style="list-style-type: none">• pari a 26,85 euro;• mediante pagamento elettronico tramite il servizio "PagoPA" o altri strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.

Studio Gorini s.t.p. a r.l.